



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE	PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N. <u>871</u> / gen. del <u>07 DIC. 2012</u>	N. 55 del 04.12.2012
--	----------------------

Oggetto: Affrancazione canone enfiteutico, Legge 22 luglio 1966, n. 607.
Ditta : IABONI GABRIELLA e accertamento entrata.

L'anno duemiladodici, addì 04 del mese di dicembre, alle ore 16,00 nel proprio ufficio

IL CAPO SETTORE

Visto che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Visti gli articoli 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici, che disciplina l'istituto della legittimazione dei terreni di proprietà collettiva mediante l'imposizione di un canone di natura enfiteutica;

Visto l'art. 33 del R.D.L. 26 febbraio 1928, n. 332, recante il Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 1766/27 sul riordinamento degli usi civici, che all'art. 33 ha disciplinato l'affrancazione dei canoni imposti ai sensi degli articoli 7 e 10 della Legge;

Visto che con l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in denaro detta prezzo di affrancazione. Che l'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto testamentario. Che l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, a pagare un canone annuo pari a 12 volte il reddito dominicale, a pagare le imposte sul fondo, a non cedere il fondo in subenfiteusi. Ha il diritto di godere del fondo e di raccoglierne i frutti, di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiari costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto l'articolo 971 del Codice Civile, Libro Terzo, titolo quarto, che dispone: Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali.

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto che la signora Iaboni Gabriella, nata a Terracina (LT) il 27 marzo 1953, codice fiscale BNIGRL53C67L120L, e residente a Terracina (LT) in Via Consolare – La Fiora, nella sua qualità di possessore livellaria di terreno gravato da canone enfiteutico, in data 3 luglio 2012, prot. n. 31424/I, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante sul terreno già in enfiteusi perpetua all'impianto del Catasto Italiano (1924-1927) distinto ora in N.C.T. al foglio 91 particella 267-270-343-344 di mq. 2.470;

Visto che detto terreno risulta già concesso in enfiteusi perpetua all'impianto del Catasto Italiano (1924-1927) al sig. Rossi Guglielmo con l'obbligo del pagamento di un canone enfiteutico a favore del Comune di Terracina;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 607 recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue;

Visto che la signora Iaboni Gabriella è subentrata nella titolarità dell'immobile a seguito di atto di donazione datato 12 maggio 1987, rogante Dott. Carla Quattrococchi, Notaio in Cisterna di Latina, repertorio n. 18361 raccolta n. 2438, registrato a Latina al n. 3635 in data 01 luglio 1987;

Vista la sentenza n. 64 del 8 gennaio 1997 della Cassazione Civile, Sez. III, recante chiarimenti sulla natura della legittimazione e dell'enfiteusi, dei rapporti tra il legittimato nei confronti del concedente ed ha definitivamente sancito che il terreno legittimato è di proprietà del concedente e non già del legittimato, che gode di un diritto di enfiteusi;

Considerato che, ai fini dell'affrancazione di cui trattasi, il capitale di affranco pari ad €3.203,12 è stato determinato in applicazione della normativa vigente in materia, giusta atto del servizio usi civici di questo Ente prot. n.47113/U del 10.10.2012, e che lo stesso è stato regolarmente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria sul cc/bancario IBAN: IT86O0200874161000400061356, in data 23 ottobre 2012 - bolletta n.1682 ;

Vista la circolare n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio recante disposizioni sull' idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l' affrancazione dei canoni di natura enfiteutica;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all' indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota n. 69119 del 21 dicembre 2010;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l' art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 45875/U del 03 ottobre 2012, relativo al conferimento di incarico "ad interim" dirigenziale e la correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio;

VISTO la determina n. 748/Gen. del 19 ottobre 2012 , con la quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del Settore Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1- **di accogliere** l'istanza presentata dalla signora Iaboni Gabriella, nata a Terracina (LT) il 27 marzo 1953, codice fiscale BNIGRL53C67L120L, e residente a Terracina (LT) in Via Consolare – La Fiora, nella sua qualità di possessore livellaria di terreno gravato da canone enfiteutico, in data 3 luglio 2012, prot. n. 31424/I, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l' affrancazione del canone gravante sul terreno già in enfiteusi perpetua all' impianto del Catasto Italiano (1924-1927) distinto ora in N.C.T. al foglio 91 particella 267-270-343-344 di mq. 2.470;

2- **di stabilire** che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario Comunale, intervenga, per conto e nell' interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica, fermo restando che le relative spese saranno a carico dall' interessato;

3- **di dare atto** che il capitale di affranco determinato in applicazione della normativa vigente in materia, giusta atto del servizio usi civici di questo Ente prot. n.46897/U del 09.10.2012, dell' importo di €.3.203,12, risulta regolarmente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria dall' interessato a mezzo versamento sul cc/bancario:

IBAN: IT86O0200874161000400061356, bolletta n.1682 del 23.10.2012 ;

4- **di demandare** al Dirigente del Dipartimento Finanziario l' acquisto di titoli di rendita pubblica con l' impiego della somma di cui al precedente punto 3;

5- **di dare atto** che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 04 dicembre 2012

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
(I.A. Anna Panagrosso)

IL CAPO SETTORE
(Geom. Eugenio Pepe)

PARTITARIO ACCERTAMENTI 2012

Responsabile PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Conto CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE C.Costo GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PRESTAZIONI ATTIVE PATRIMONIALI

Capitolo	00001085 ALIENAZIONE DI AREE	Prev. Iniziale	Variazioni +/-	Prev. Attuale
Risorsa	4011003 Alienazione di aree	9.098,00	-4.961,00	4.137,00
		RESIDUI		
		COMPETENZA Cons./Inv.	300.000,00	300.000,00
		Sviluppo	0,00	0,00

C	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20120000309 00	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO, REGOLARIZZAZIONE BOLLETTA N. 1682 DEL 24/10/2012.	3.203,13	0,00	3.203,13	3.203,13				
	Consolidato					20120001251	14/11/2012	3.203,13	0,00
	TOTALE ANNO 2012	3.203,13	0,00	3.203,13	3.203,13			3.203,13	0,00

	ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'
RESIDUI	4.137,00	1.466,00	2.671,00	4.137,00	4.137,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	54.508,03	33.482,91	21.025,12	54.508,03	300.000,00	245.491,97
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	54.508,03	33.482,91	21.025,12	54.508,03	300.000,00	245.491,97

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 07 DIC. 2012 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. -----

Terracina,

07 DIC. 2012

L'Istruttore Amministrativo

Sig. Pannozzo Raimondo

LA SEGRETERIA GENERALE
